



Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI
PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA
DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATTO

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2022

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO, giusta nomina**

O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022. domiciliato per la carica a Bologna in
viale Aldo Moro 52

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI
ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.02.2022 che ha dichiarato
lo **stato di emergenza sino al 31.12.2022** in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul
territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;

- il D.L. 14 del 25.02.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per
la crisi ucraina";

- il D.L. 16 del 28.02.2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti
per la crisi ucraina";

- l'O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:

- all'art.2, comma 1, lett. b), che **i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati**, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, **in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**, soluzioni urgenti di **alloggiamento ed assistenza temporanee**, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
- all'art. 3, comma 4, che **qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati** per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;

- il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegatoche ha nominato quali **Soggetti Attuatori**, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (più avanti, per brevità, "Agenzia Regionale") nonchè, tutti i Responsabili di Servizio e le Posizioni

Organizzative, con delega di funzione dirigenziale, dell'Agenzia

Regionale medesima, specificatamente individuati;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO

QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE

RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;

- una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto

emergenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture, ai fini dell'attivazione dei percorsi di accoglienza di cui all'Ordinanza 872/2022.

3. Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse, ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

4. Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo

quadro, e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il cui schema è stato approvato con Decreto del Commissario Delegato n.....del.....) i Soggetti attuatori, competenti per territorio, sottoscriveranno un apposito singolo contratto.

5. Per dare esecuzione al presente accordo i Soggetti attuatori territorialmente competenti:

- contattano i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori (Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna) territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "due stelle".

Art 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a fornire, a scelta della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA)
- pernottamento + prima colazione (35.00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

2. Le tariffe, sopra indicate, costituiscono un limite massimo; qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

3. Le tariffe, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- **l'alloggio** in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;

- **gli ordinari servizi di pulizia ed igiene**, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;

- **il monitoraggio delle presenze**, attraverso l'applicativo "Tempo Reale", messo a disposizione dall'Agenzia Regionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente dall'agenzia medesima.

Art. 4 (possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del singolo contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa

di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 6 (Fatturazione)

1. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, **alla fine di ogni mese**, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso, **emette fattura elettronica**, sulla base del prezzario di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.

2. Le fatture devono essere intestate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6 (C.F. 91278030373), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti.

Art. 7 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 8 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è
soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del
T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese
della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato

.....(firmato digitalmente)

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Emilia Romagna,

.....(firmato digitalmente)

Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna,

.....(firmato digitalmente)

Confesercenti Assohotel Emilia Romagna

.....(firmato digitalmente)